



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÒMA TRENTIN- SÜDTIROL

Dr. Martha Stocker

Assessorin für Sozialfürsorge und Familienpaket,
für die Ordnung der Pflegebetriebe und für die Regionalen
Zusatzrenten

Assessora alla previdenza sociale e al pacchetto famiglia,
all'ordinamento delle aziende di servizi alla persona e alla
previdenza complementare

Bolzano, 2 novembre 2009
Prot. n. 231/09

A tutte le APSP aventi sede
nella Regione Trentino-Alto Adige
LORO SEDI

Egregio signor
dott. Luca Comper
Dirigente Servizio politiche sociali e
abitative
della Provincia autonoma di Trento
via Zambra, 42
38121 Trento

Egregio signor
dott. Karl Tragust
Direttore della Ripartizione
per le Politiche sociali
della Provincia autonoma di Bolzano
via Canonico M. Gamper, 1
39100 Bolzano

Egregio signor
dott. Siegfried Rainer
Direttore Ripartizione Enti Locali
della Provincia autonoma di Bolzano
via Crispi, 3
39100 Bolzano

Egregio signor
avv. Antonio Giacomelli
Presidente U.P.I.P.A.
via Sighele, 7
38122 Trento



Egregio signor
Norbert Bertignoll
Presidente Associazione Case di
Riposo
dell'Alto Adige
via Canonico M. Gamper, 10
39100 Bolzano

Oggetto: Circolare in merito al servizio di tesoreria delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

Alla luce di approfondimenti effettuati anche mediante un incontro con le Associazioni delle aziende pubbliche di servizi alla persona, le Province autonome e i rappresentanti degli Istituti di credito che svolgono il servizio di tesoreria delle aziende stesse, si intende con la presente chiarire alcuni dubbi sorti in merito all'espletamento e all'affidamento di tale servizio.

SERVIZIO DI TESORERIA

Come noto il titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 disciplina l'ordinamento finanziario e contabile delle aziende pubbliche di servizi alla persona prevedendo in particolare, in luogo della contabilità finanziaria adottata dalle ex IPAB, un sistema di contabilità di tipo economico in cui il bilancio non ha più funzione autorizzatoria, bensì diventa uno strumento di programmazione e controllo dell'attività dell'azienda.

Ciò nonostante si fa notare come il passaggio ad un diverso sistema contabile non cambi in alcun modo la natura del rapporto che sussisteva prima tra IPAB e tesoriere in quanto, anche a seguito del riordino attuato dalla LR n. 7/2005, le aziende mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico.

Le nuove aziende, infatti, hanno personalità giuridica pubblica, sono chiamate a gestire denaro pubblico e pertanto hanno l'obbligo di avvalersi di un servizio di tesoreria, come peraltro previsto dall'art. 40, comma 6, lettera d) della LR n. 7/2005 (che rinvia al regolamento di contabilità dell'azienda per la disciplina delle modalità del servizio di tesoreria) e dall'articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione n. 4/L di data 13 aprile 2006 (che disciplina la resa del conto del tesoriere).



Tolto ogni dubbio sul fatto che debba esistere un servizio di tesoreria anche per le APSP, il quale deve essere affidato, in armonia con quanto previsto a livello nazionale per gli enti locali, a soggetti autorizzati a svolgere le attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si osserva come nel caso delle aziende di che trattasi più che di un vero e proprio servizio di tesoreria sarebbe corretto far riferimento ad un servizio di cassa, in quanto con il passaggio alla contabilità di tipo economico viene meno la possibilità per l'istituto di credito, cui è affidato il suddetto servizio, di poter controllare il rispetto dei limiti di stanziamento di bilancio.

Premesso ciò, nell'ambito delle procedure telematiche sottoposte all'attenzione della scrivente e già attivate, peraltro, da alcune aziende, si evidenzia come il sistema di pagamento cosiddetto *home banking* non soddisfi i requisiti previsti per l'espletamento del servizio di tesoreria in quanto consente all'azienda di gestire direttamente il proprio conto corrente aggirando il tesoriere-cassiere che non ha pertanto alcun potere, e quindi nessuna responsabilità, sui pagamenti effettuati. Riconosciuta in ogni caso l'utilità e l'opportunità per le APSP di orientarsi verso procedure informatizzate più snelle ed efficienti, si ritiene che potrebbe invece essere implementato un sistema di ordinativi di pagamento e di riscossioni telematico con firma digitale, che consentirebbe il transito dei flussi in entrata e in uscita attraverso il servizio di tesoreria e quindi il controllo degli stessi da parte del tesoriere-cassiere con conseguente assunzione di responsabilità dello stesso.

Con riferimento invece ai servizi bancari previsti dall'art. 25 del citato regolamento di esecuzione della LR n. 7/2005, si precisa che questi non si pongono in contrapposizione o in alternativa al servizio di tesoreria bensì lo integrano in quanto attengono a quei servizi, quali, appunto, la stessa tesoreria o l'assunzione di mutui, per i quali il regolamento regionale richiede il ricorso a istituti che svolgono l'attività di cui al citato articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993.

RESA DEL CONTO GIUDIZIALE

Con l'obbligo per le APSP di avvalersi di un servizio di tesoreria, inteso, come già detto, nel senso di servizio di cassa, si pone il problema della resa del conto giudiziale.

I titolari del servizio di tesoreria, infatti, avendo maneggio di pubblico denaro, assumono la qualifica di "agenti contabili" di cui all'art. 178 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e sono pertanto soggetti all'obbligo del conto giudiziale e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sull'obbligo dei tesorieri delle APSP di rendere il conto giudiziale si richiama il costante insegnamento della Corte costituzionale, secondo



cui a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi alla garanzia costituzionale della correttezza della gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale (*ex plurimis sent.* 1007/1988).

Come legittimamente previsto dall'art. 26 del citato regolamento di esecuzione n. 4/L del 2006, quindi, il tesoriere-cassiere dovrà rendere il conto della propria gestione di cassa entro il mese di febbraio di ciascun anno, allegando copia di tutti gli ordinativi di pagamento e di incasso ricevuti.

Il responsabile del servizio finanziario dell'Azienda dovrà poi rivedere il conto trasmesso dal tesoriere-cassiere (per la cd. parificazione delle scritture consistente nella verifica del conto annuale del tesoriere con gli ordinativi di pagamento e di incasso dell'azienda) e, qualora non abbia nulla da osservare, apporre sul conto la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di sua competenza trasmettendolo poi alla corte dei conti entro i 60 giorni successivi alla data della ricezione.

MODALITÀ DI SCELTA DEL TESORIERE-CASSIERE

Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio di tesoreria, inteso ora come servizio di cassa, è da tener presente che il contratto di tesoreria è, nella prassi, un contratto a titolo gratuito o comunque privo di obblighi a carico dell'amministrazione di corrispondere somme in favore degli istituti bancari e pertanto non può soggiacere alla normale disciplina contrattuale prevista per i contratti a titolo oneroso di cui al titolo IV della LR n. 7/2005.

La giurisprudenza ha però affermato che pur non applicandosi, nella scelta del tesoriere in via diretta (per il carattere non oneroso del servizio), la disciplina di derivazione comunitaria contenuta nel decreto legislativo n. 157/1995, le amministrazioni pubbliche devono, in assenza di disciplina specifica, trarre comunque dalla disciplina ivi contenuta (ora trasfusa nel codice dei contratti) i principi generali in base a cui elaborare la *lex specialis* di gara (TAR Veneto sezione I 10 luglio 2006 n. 2006).

Occorre poi evidenziare che il principio della scelta del tesoriere con modalità che rispettino la concorrenza è desumibile dalla disciplina dettata per i comuni sia dalla legge regionale sia da quella nazionale.

Il servizio deve essere quindi affidato, in base ad apposita convenzione, con modalità che rispettino il principio della concorrenza, a seguito di una procedura di evidenza pubblica consistente in una licitazione privata o in una trattativa privata previo confronto concorrenziale con più istituti.



A tale proposito si fa notare come, trattandosi appunto di una convenzione, la competenza per l'affidamento del servizio in argomento non ricada sul direttore, bensì sul Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) della LR. n. 7/2005.

Nella speranza di aver dissipato i dubbi in merito al servizio di tesoreria, si informa che per agevolare il lavoro della aziende è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con rappresentanti della Regione, delle Province autonome, delle associazioni delle APSP di Trento e di Bolzano e di alcune banche trentine e altoatesine, che si occuperà della predisposizione dello schema di bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria-cassa, dello schema di convenzione tra l'APSP e il tesoriere-cassiere, nonché del modello di conto giudiziale. Tali schemi verranno messi a disposizione delle APSP entro la metà di novembre.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgo i miei più cordiali saluti.

- dott.ssa Martha Stocker -